

COMMISSIONE X

TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE — POSTE E TELECOMUNICAZIONI
MARINA MERCANTILE

XXX.

SEDUTA DI VENERDÌ 21 MAGGIO 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SAMMARTINO

INDICE

	PAG.
Congedo:	
PRESIDENTE	267
Comunicazione del Presidente:	
PRESIDENTE	267
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):	
CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA: Estensione delle facilitazioni di viaggio previste per le elezioni politiche nazionali a favore degli elettori del Consiglio regionale della Sardegna (<i>Urgenza</i>) (1933)	267
PRESIDENTE	267, 269, 270
GIGLIA, <i>Relatore</i>	269
SANTAGATI	269
GOLINELLI	269
ALINI	269
PIRASTU	269
BERLINGUER MARIO	269
MARCHESI	269
MANNIRONI, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile</i>	269
BELOTTI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	269
RICCIO, <i>Sottosegretario di Stato per la marina mercantile</i>	270
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	270

La seduta comincia alle 16,30.

AMADEI GIUSEPPE, *Segretario*, da lettura del processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Dagnino.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Berlinguer Mario e Moro Dino sostituiscono, rispettivamente, per l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno, i deputati Fabbri Riccardo e Macchiavelli.

Seguito della discussione e approvazione della proposta di legge d'iniziativa del Consiglio regionale della Sardegna: Estensione delle facilitazioni di viaggio previste per le elezioni politiche nazionali a favore degli elettori del Consiglio regionale della Sardegna (1933).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del Consiglio regionale della Sardegna: « Estensione delle facilitazioni di viaggio previste per le elezioni politiche nazionali a favore degli elettori del Consiglio regionale della Sardegna ».

IV LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1965

Ritengo opportuno fare, per così dire, la storia del provvedimento.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, la proposta di legge, assegnataci inizialmente in sede referente e trasferitaci poi in sede legislativa il 17 maggio, è stata posta all'ordine del giorno della nostra seduta del 19 maggio; dopo che la V Commissione (Bilancio) aveva espresso il seguente parere:

« La Commissione delibera di esprimere parere favorevole alla iniziativa legislativa in oggetto a condizione che l'articolo 2 risulti modificato nei seguenti termini, che aggiornano il riferimento di copertura: « Per le elezioni del Consiglio regionale della Sardegna che avranno luogo nel 1965, si farà fronte all'onere derivante dall'applicazione della presente legge per il rimborso da effettuare alle ferrovie dello Stato in base alla legge 29 novembre 1957, n. 1455, mediante riduzione del capitolo 1144 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1965 ».

In quella seduta il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile ragguagliava la Commissione su un fonogramma del Ministro dell'interno e una lettera del Ministro della marina mercantile: con il primo, gli veniva dichiarata la mancanza di disponibilità sul richiamato capitolo 1144 per poter far fronte all'onere di accordare agli elettori sardi il viaggio gratuito sulle ferrovie dello Stato, per le quali il decreto ministeriale 8 settembre 1960, n. 1163, prevede solo la concessione della tariffa n. 6, ossia lo sconto del 50 per cento, in occasione di consultazioni elettorali comunali, provinciali e regionali; la lettera del Ministro della marina mercantile, a sua volta, gli faceva presente che la « Tirrenia », per la recente convenzione del gennaio scorso, non è tenuta ad alcuna agevolazione di viaggio sulle sue navi per le elezioni regionali. Il Ministro Jervolino concludeva invitando la Commissione a chiedere alla Commissione Bilancio di rivedere il parere di cui sopra, tenendo conto di quanto da lui esposto. La Commissione però, non ha aderito alla proposta del Ministro, il quale ha chiesto, allora, a nome del Governo, la rimessione in Aula del provvedimento.

Il provvedimento tornava, quindi, di nuovo a noi in sede referente. Il Governo, però, mi dava successivamente comunicazione di aver reperito la copertura dell'onere conseguente alla concessione dello sconto del 50 per cento sulle tariffe di viaggio via mare, ferma restando la tariffa n. 6 per i viaggi

sulle ferrovie dello Stato; in altre parole, il Governo proponeva di accordare agli elettori sardi lo sconto del 50 per cento sulle tariffe di viaggio, sia via mare, sia per ferrovia; il Governo mi faceva sapere anche che, se la Commissione avesse acceduto a non superare i limiti sopradetti, sarebbe stato favorevole al ritorno del provvedimento in sede legislativa. Tale proposta del Governo è stata discussa e approvata nella nostra riunione di ieri in sede referente e, questa mattina, ha avuto il parere favorevole della V Commissione Bilancio.

Eccoci, quindi, di nuovo riuniti, in sede legislativa, per discutere e, mi auguro, per approvare rapidamente le agevolazioni di viaggio da accordare agli elettori del nuovo Consiglio regionale della Sardegna.

Prima di dare la parola al Relatore, onorevole Giglia, do lettura del parere espresso questa mattina dalla V Commissione (Bilancio):

« La Commissione Bilancio ha riesaminato nella sua seduta in data odierna l'iniziativa legislativa del Consiglio regionale della Sardegna indicato in oggetto sulla base delle comunicazioni rese dal Governo dinanzi a codesta Commissione di merito.

La Commissione Bilancio ha ritenuto che, ove le facilitazioni di viaggio sulle ferrovie dello Stato restino contenute entro il limite del 50 per cento, non si abbia luogo ad un problema di copertura, poiché tale facilitazione già discende dal decreto ministeriale 8 settembre 1960, n. 1163, che appunto dispone la concessione della tariffa n. 6 in occasione di consultazioni elettorali, comunali, provinciali e regionali.

Per quanto concerne, invece, l'estensione di tale facilitazione di viaggio nella misura del 50 per cento anche al percorso marittimo per e dalla Sardegna, considerato che la vigente convenzione fra il Ministero della marina mercantile e la società di navigazione « Tirrenia » non consentirebbe di provvedere in via amministrativa, la Commissione Bilancio ha ritenuto congrua la indicazione di copertura indicata con il precedente parere a riduzione del capitolo 1144 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno 1965 e lo stesso Governo ha convenuto con tale indicazione, dopo di aver accertato che la previsione di spesa per il rimborso alla società « Tirrenia » si deve prevedere in lire 7 milioni.

Pertanto la Commissione Bilancio conferma il proprio parere favorevole anche alla soluzione prospettata da codesta Commissione

di merito sulla base della individuazione della maggiore spesa in lire 7 milioni e della indicazione di copertura a riduzione del citato capitolo 1144 dell'Interno ».

GIGLIA, *Relatore*. Non ho che da confermare il parere espresso nella precedente seduta favorevole all'accettazione dell'emendamento suggerito dal Governo relativo alla concessione del 50 per cento di riduzione, sia sui viaggi per ferrovia che per via mare, per la prossima consultazione del 13 giugno. Pertanto la proposta di legge dovrebbe essere così modificata negli articoli 1 e 2:

ART. 1.

Per le elezioni del Consiglio regionale della Sardegna che avranno luogo il 13 giugno 1965, è concesso a favore degli elettori il 50 per cento di riduzione sul prezzo del biglietto di passaggio sulle linee marittime, da e per la Sardegna, esercitate dalla « Tirrenia », Società p.r.a. di navigazione.

Restano ferme le vigenti facilitazioni di viaggio sulle ferrovie dello Stato di cui al decreto interministeriale 28 settembre 1960, n. 1163.

ART. 2.

Il minore introito è rimborsato alla « Tirrenia », Società p.r.a. di navigazione, dal Ministero dell'interno.

Al relativo onere, valutato in lire 7 milioni, si farà fronte con riduzione di pari importo, del capitolo n. 1144 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1965.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

SANTAGATI. Mi dichiaro favorevole all'approvazione del testo emendato, che concilia le diverse esigenze emerse nel corso della seduta di ieri.

GOLINELLI. La posizione del nostro gruppo, è già stata posta in rilievo dall'onorevole Pirastu. Per non ostacolare l'approvazione del provvedimento in esame, dichiaro che la nostra posizione sarà di astensione dalla votazione.

ALINI. Per quanto riguarda la nostra parte politica, ci ricollegiamo a quanto abbiamo detto nella seduta di ieri. Non siamo insensibili agli argomenti sottoposti alla nostra attenzione dal Consiglio regionale della Sardegna in ordine alla proposta di riduzione del 70 per cento delle spese di viaggio. Non c'è

dubbio tuttavia che si sia fatto un passo avanti rispetto alla precedente posizione della maggioranza e si sia andati incontro alle esigenze, prospettate dal Consiglio regionale, degli elettori. In base a tali considerazioni il mio gruppo si asterrà dalla votazione.

PIRASTU. Desidero rilevare che, per la prima volta, deliberiamo su di un provvedimento che ignora la diversa condizione degli elettori che rientrano in Sardegna dall'estero rispetto a quelli che rientrano dalla penisola. Infatti, l'elettore che parte da Genova, per esempio, si imbarca su di un piroscafo ed ha la riduzione del biglietto del 50 per cento, mentre quello che parte da Monaco o da Zurigo, non soltanto perde un maggior numero di giornate lavorative con le relative retribuzioni, ma non usufruisce di alcuna riduzione per il trasporto in treno fino alla frontiera. Ritengo quindi che la proposta di legge, in esame cosistuisca un'ulteriore ingiustizia nei confronti degli emigrati all'estero.

Dichiaro quindi che il mio gruppo si asterrà dalla votazione.

BERLINGUER MARIO. Dichiaro il voto favorevole del mio gruppo. Credo che questa svolta si debba all'intervento del Presidente della regione, ma anche alla posizione che abbiamo noi presa nella seduta precedente e che certamente ha influito notevolmente per la risonanza che ha avuto nell'isola.

Siamo altresì lieti che si sia giunti a qualcosa di non mortificante per lo Stato nei riguardi della regione.

MARCHESEI. Desidererei sapere sulla base di quali calcoli è stata fatta la previsione di spesa di 7 milioni.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Circa la domanda dell'onorevole Marchesi, la previsione di spesa è stata fatta sulla base di un calcolo fatto dal Ministero del tesoro con riferimento alle precedenti consultazioni elettorali.

BELOTTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Posso assicurare gli onorevoli commissari che la stima dell'onere presuntivo è stata fatta sulla base delle statistiche dei trasporti fatti in precedenti occasioni per via marittima, maggiorando la spesa in relazione alla percentuale del maggior numero di sardi residenti o domiciliati fuori della Sardegna per ragioni di lavoro. Si tratta, quindi, di una stima fatta, non con leggerezza, ma con criteri che danno sufficienti garanzie. D'altro canto è necessario riconoscere che non

IV LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1965

esiste nessuna altra via, che non vi è nessuna possibilità di stabilire preventivamente l'onere in modo certo.

Se, per altro, si dovesse verificare una maggiore spesa a carico dello Stato, si provvederebbe con note di variazione.

PRESIDENTE. Ringrazio il Sottosegretario di Stato per il tesoro per le delucidazioni che ha fornite.

RICCIO, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Non posso che confermare quanto già dichiarato, esprimendo parere favorevole all'applicazione del beneficio del 50 per cento per i trasporti per via marittima a tutti gli elettori in occasione delle elezioni comunali, provinciali e regionali.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1 della proposta di legge.

« A favore degli elettori del Consiglio regionale della Sardegna sono estese le facilitazioni di viaggio previste dagli articoli 116 e 117 del testo unico delle leggi per le elezioni della Camera dei deputati 30 marzo 1957, n. 361.

« Per le elezioni del Consiglio regionale della Sardegna le facilitazioni di viaggio di cui agli articoli 116 e 117 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, si riferiscono anche ai trasporti marittimi da e per la Sardegna ».

Do ora lettura dell'articolo proposto dal relatore e lo pongo in votazione:

« Per le elezioni del Consiglio regionale della Sardegna che avranno luogo il 13 giugno 1965, è concesso a favore degli elettori il 50 per cento di riduzione sul prezzo del biglietto di passaggio sulle linee marittime, da e per la Sardegna, esercitate dalla « Tirrenio », s.p.a. di navigazione.

Restano ferme le vigenti facilitazioni di viaggio sulle ferrovie dello Stato di cui al decreto interministeriale 28 settembre 1960, n. 1163 ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2 della proposta di legge:

« Per le elezioni del Consiglio regionale della Sardegna che avranno luogo nel 1965, si farà fronte all'onere derivante dall'applicazione della presente legge per il rimborso da effettuare alle ferrovie dello Stato in base alla

legge 29 novembre 1957, n. 1155, mediante riduzione del capitolo 52 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 ».

Do ora lettura dell'articolo sostitutivo proposto dal relatore e lo pongo in votazione:

ART. 2.

« Il minor introito è rimborsato alla « Tirrenia », S.p.a. di navigazione, dal Ministero dell'interno.

Al relativo onere valutato in lire 7 milioni si farà fronte con riduzione, di pari importo, del capitolo n. 1144 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1965.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3 e lo pongo in votazione:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

(È approvato).

Propongo di sostituire il titolo con il seguente:

« Facilitazioni di viaggio per le elezioni del Consiglio regionale della Sardegna del 13 giugno 1965 ».

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata subito a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge, esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione della proposta di legge:

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA:
« Estensione delle facilitazioni di viaggio previste per le elezioni politiche nazionali a favore degli elettori del Consiglio regionale del-

IV LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1965

la Sardegna » (1933) (con il nuovo titolo: « Facilitazioni di viaggio per le elezioni del Consiglio regionale della Sardegna del 13 giugno 1965 »).

Presenti	30
Votanti	18
Astenuti	12
Maggioranza	10
Voti favorevoli	17
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alba, Amadei Giuseppe, Amodio, Armato, Berlinguer Mario, Bianchi Gerardo, Canestrari, Cavallaro Nicola, Colasanto, De Ca-

pua, Giglia, Iozzelli, Mancini Antonio, Moro, Reale Giuseppe, Sammartino, Santagati e Veronesi.

Si sono astenuti:

Alini, Battistella, Calvaresi, Degli Esposti, Fiumanò, Franco Raffaele, Giachini, Golinelli, La Bella, Marchesi, Pirastu, Speciale.

È in congedo:

Dagnino.

La seduta termina alle 17,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI